

DECRETI DIRIGENZIALE A.G.C. N. 14
TRASPORTI E VIABILITÀ

DECRETO DIRIGENZIALE N. 82 del 7 luglio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ SETTORE DEMANIO MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Atto di regolamentazione aree nel porto di S.Marco di Castellabate.

PREMESSO

- che l'art. 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;

- che l'art. 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" ha attribuito alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale, da individuare con delibera che la Giunta Regionale avrebbe dovuto adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge;

- che, tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali di propria competenza;

- che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, d.lgs. n. 112/1998, comma 1, lett. t) e degli artt. 8 e 9, legge 8 luglio 2003, n. 172, sono state espressamente mantenute allo Stato e, in particolare, alle Autorità marittime le funzioni relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto, alla sicurezza della navigazione interna, alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;

- che, inoltre, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. c) ed i), d.lgs. n. 112/1998, sono mantenute allo Stato le funzioni relative alla regolamentazione della circolazione, in particolar modo veicolare, ai sensi degli articoli 5 e 6, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. Nuovo codice della strada), per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare;

- che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 285/1992, le ordinanze sulla circolazione nelle aree portuali sono emanate dal comandante del porto;

- che, ai sensi dell'art. 81 Cod. Nav. e dell'art. 59, comma 1, n. 10), Reg. Cod. Nav., spetta al comandante del porto provvedere e regolare per tutto quanto concerne in genere la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze.

CONSIDERATO

- che, nello specifico, occorre regolamentare la circolazione e la sosta nei porti regionali al fine di consentire un ordinato e sicuro svolgimento delle attività portuali ed allo scopo di non creare intralcio o impedimenti in caso di situazioni di emergenza, con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- che la materia coinvolge competenze e responsabilità sia dell'Autorità marittima che della Regione Campania.

ATTESA

- l'esigenza, nel rispetto del nuovo quadro normativo, di emettere provvedimenti nel rispetto delle reciproche, connesse e complementari competenze degli organi statali e regionali.

LETTA

- la delibera di Giunta Regionale n. 395 del 28/03/2006, pubblicata sul BURC Campania n. 20 del 2 maggio 2006, ad oggetto "Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo".

CONSIDERATA

- la particolare estensione ed articolazione del porto di S. Marco di Castellabate e la sua particolare ubicazione rispetto alla rete stradale comunale, nonché le attività di carattere peschereccio, commerciale e diportistico ivi svolgentisi.

VISTI

- gli artt. 28, 30, 36, 50, 68, 81, 1161 e 1174 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);
- l'art. 59 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la legge 16 marzo 2001, n. 88;
- la legge Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;
- la legge 5 giugno 2003, n. 131;
- le delibere di Giunta della Regione Campania 17 maggio 2002 n. 2000; 8 novembre 2004, n. 1806; 4 marzo 2005, n. 306; 28 marzo 2006, n. 395.

TENUTO CONTO

- della nota ns. prot. n. 187487 del 28/02/2006 del Comune di Castellabate, di proposta di modifica del decreto dirigenziale n. 121 del 21/06/2005, e del parere favorevole fornito a tal proposito dall'Ufficio locale marittimo di S. Maria di Castellabate con nota ns. prot. n. 187603 del 28/02/2006;

- dell'incontro svoltosi in data 28/04/2006 tra il Settore Demanio marittimo, il Comune di Castellabate e l'Ufficio locale marittimo di S. Maria di Castellabate, in cui si è stabilito di procedere all'adozione congiunta di un atto di regolamentazione degli usi e delle destinazioni delle aree demaniali marittime ricadenti nel porto di S. Marco di Castellabate, a firma della Regione Campania e dell'Autorità marittima;

- del verbale di condivisione dei contenuti del suddetto atto di regolamentazione, come risultato dall'incontro svoltosi in data 14/06/2006 tra il Settore Demanio marittimo, il Comune di Castellabate e l'Ufficio locale marittimo di S. Maria di Castellabate.

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente riprodotti.

1. È approvato l'atto di regolamentazione della circolazione e sosta nell'ambito portuale di S. Marco di Castellabate, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È abrogato il decreto dirigenziale n. 121 del 21/06/2005.

3. Al presente provvedimento verrà data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul BURC e sul sito Web della Regione Campania.

4. Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Capitaneria di Porto di Salerno, all'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli e all'Ufficio locale marittimo di S. Maria di Castellabate per le opportune forme di pubblicità.

7 luglio 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto



Giunta Regionale della Campania

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI, NONCHÉ VARO E ALAGGIO NATANTI NEL PORTO DI S. MARCO DI CASTELLABATE

Art. 1

Prescrizioni per la circolazione e la sosta

1. Ai fini della circolazione e sosta dei veicoli, come definiti dal vigente Codice della Strada, il Porto di S. Marco di Castellabate è suddiviso in cinque zone, come da planimetria allegata, con le seguenti destinazioni:
 - a) Zona A: molo di sopraflutto, compresa tra la banchina di riva e il fanale verde:
 - sulla banchina sono consentite la circolazione e la fermata per il tempo strettamente necessario alle operazioni connesse alle attività della pesca;
 - è vietata la sosta;
 - sulla passeggiata del molo sono vietati l'accesso e qualsiasi uso.
 - b) Zona B: parte della banchina di riva, compresa tra il molo di sopraflutto e il 1° scalo di alaggio escluso, sito nei pressi dell'Hotel L'Approdo:
 - la circolazione è consentita;
 - la sosta è consentita esclusivamente nei 19 stalli contraddistinti dal colore bianco e, per i clienti dell'Hotel L'Approdo, nei 3 stalli delimitati da strisce di colore giallo.
 - c) Zona C: parte della banchina di riva, compresa tra il 1° scalo di alaggio e il 2° scalo di alaggio inclusi:
 - in tale area, destinata ai pedoni, è vietata la circolazione.
 - d) Zona D: banchina del molo di sottoflutto, compresa tra il 2° scalo di alaggio e il fanale rosso:
 - sono consentite la circolazione e la fermata, esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni di varo e alaggio imbarcazioni, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali operazioni;
 - è vietata la sosta.
 - e) Zona E: sede stradale:
 - la circolazione è consentita;
 - la sosta è consentita esclusivamente nei 30 stalli, contraddistinti dal colore bianco, per un tempo non superiore a 60 minuti;
 - la sosta sull'area antistante la sede dell'Ufficio locale marittimo di S. Marco di Castellabate, contraddistinta dal colore giallo, è consentita alle sole autovetture di servizio e a quelle del personale dipendente dell'Autorità marittima.
2. I conducenti dei veicoli all'interno del Porto di S. Marco di Castellabate devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) la massima velocità consentita è di 30 Km/h;
 - b) è vietato il sorpasso tra veicoli;
 - c) è vietato effettuare manovre pericolose.
3. Per esigenze contingenti il Comandante del Porto può interdire la circolazione e la sosta in una o più zone nel porto.

Art. 2

Soggetti autorizzati alla circolazione e sosta nel porto

1. La circolazione, fermata e sosta nell'ambito delle Zone A e B sono consentite esclusivamente ai veicoli dei soggetti indicati al successivo art. 3, muniti di apposito permesso rilasciato dall'Ufficio locale marittimo di S. Maria di Castellabate.
2. la circolazione, fermata e sosta nell'ambito della Zona E è libera.
3. Possono circolare e sostare nel porto senza il permesso di cui al successivo art. 3, se muniti di documento di riconoscimento:
 - a) i dipendenti pubblici e i pubblici ufficiali nell'adempimento dei propri compiti istituzionali;
 - b) i diversamente abili, con veicolo munito di relativo contrassegno;
 - c) i dipendenti della Regione Campania muniti del permesso di cui al decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 1281 del 18/07/2003;
 - d) i soggetti muniti di contrassegno Mod. 119 (Cent) di cui al D.M. 112 del 9.3.1994.

Art. 3

Permesso di circolazione e sosta nel porto

1. Il permesso di circolazione e sosta nel porto è rilasciato con validità non superiore ad un anno e scadenza al 31 dicembre.
2. Il permesso può essere revocato in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Ufficio locale marittimo di S. Maria di Castellabate.
3. Possono richiedere il permesso:
 - a) i titolari di attività commerciali, artigianali e pescherecce espletate all'interno del porto;
 - b) l'Hotel L'Approdo, per un massimo di 3 permessi, da far utilizzare anche ai propri clienti.
4. La richiesta in bollo deve essere indirizzata all'Ufficio locale marittimo di S. Maria di Castellabate, e indicare:
 - a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) marca, tipo e targa del veicolo o copia della carta di circolazione;
 - c) copia del tagliando attestante la validità della polizza assicurativa;
 - d) tipologia di attività espletata e dati identificativi dell'imbarcazione utilizzata;
 - e) indirizzo presso cui inviare il permesso;
 - f) marca da bollo di euro 14,62.
5. Il permesso deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza degli autoveicoli o esibito dai conducenti di motocicli e ciclomotori, a richiesta del personale di polizia in servizio in ambito portuale.
6. Per l'espletamento delle attività di varo e alaggio imbarcazioni l'Ufficio locale marittimo di S. Maria di Castellabate può rilasciare permessi giornalieri ai veicoli muniti di carrello per imbarcazioni.
7. In caso di smarrimento del permesso, il titolare deve presentare apposita denuncia scritta alle forze dell'ordine e, al fine di ottenere un duplicato del permesso, all'Ufficio locale marittimo di S. Maria di Castellabate.

Art. 4**Alaggio e varo**

1. L'attività di alaggio e varo di imbarcazioni e movimentazione di attrezzature portuali in genere è consentita esclusivamente nei due scivoli esistenti nel porto, ed è disciplinata da apposita ordinanza dell'Ufficio locale marittimo, che ne regola modalità, tempi e tariffe.
2. È vietata la sosta dei carrelli-rimorchio nelle aree destinate a scalo di alaggio.

Art. 5**Sanzioni**

1. I veicoli in sosta fuori dagli spazi consentiti e quelli non autorizzati potranno essere rimossi dagli organi di polizia a spese del proprietario, secondo quanto disposto dall'art. 1161, comma 2, Codice della navigazione.
2. I trasgressori al presente decreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni previste dagli artt. 1164, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 6**Abrogazioni**

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 121 del 24/06/2006.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente decreto.

Per l'Autorità marittima

Il Comandante
dell'Ufficio locale marittimo
Capo 1[^] CL NP Mario Cafarelli

Per la Regione Campania

Il Dirigente
del Settore Demanio marittimo
Arch. Massimo Pinto